



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n. 33/TFT del 1° febbraio 2021

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/TFT (2020/2021)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare
nella riunione tenutasi in Napoli il 1° febbraio 2021,

ha adottato le seguenti decisioni:

DISPOSITIVI

FASC. 235

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. F. Mottola; Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone.
Proc.445/813pfi20-21/MDL/jg del 9.07.2020 (Campionato Provinciale di 3ª Categoria CE).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Cilindro Giuseppe, all'epoca dei fatti e fino al 29.11.2019, Presidente della società Asd Parete 2019, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, del C.G.S. con riferimento agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento, di far sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotare della specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito ovvero non aver impedito l'utilizzo dei calciatori nelle gare del 9.11.2019 e 17.11.2019; calciatori: Grippo Ambrogio n. 23.01.1988 (gare del 9.11.2017, 17.11.2017 e 1.12.2019), Tamburrino Pasquale n. 30.12.1999 (gare del 9.11.2017, 17.11.2019, 1.12.2019 e 8.12.2019), Iolio Aniello n. 18.04.1988 (gare del 9.11.2017, 17.11.2019, 1.12.2019 e 8.12.2019), Smimmo Alessio n. 13.07.1995 (gare del 9.11.2017, 17.11.2019, 1.12.2019 e 8.12.2019), Falco Mario n. 19.08.1998 (gare del 9.11.2017, 17.11.2019, 1.12.2019 e 8.12.2019), Iuliano Sebastian Emilio n. 16.09.1980 (gare del 9.11.2017, 17.11.2019, 1.12.2019 e 8.12.2019), Ciardiello Raffaele n. 22.09.1995 (gare del 9.11.2017, 17.11.2019, 1.12.2019 e 8.12.2019), Di Sarno Stefano n. 30.05.1991 (gare del 9.11.2017, 17.11.2019 e 1.12.2019), Mendoza Vincenzo n. 14.09.1995 (gare del 9.11.2017, 1.12.2019 e 8.12.2019), Zeneli Oligert n. 5.09.1997 (gare del 9.11.2017, 1.12.2019 e 8.12.2019), Cas Raffaele n. 31.01.1998 (gara del 17.11.2019), Cas Raffaele n. 29.09.1994 (gara del 1.12.2019), Di Guida Emanuele n. 20.08.1994 (gare del 17.11.2019 e 8.12.2019), Di Tella Emanuele n. 10.07.1983 (gare del 9.11.20 e 17.11.2019), Oliva Pietro n. 29.10.2004 (gare del 17.11.2019 e 8.12.2019), Tambaro Giovanni n. 11.11.2001 (gare del 17.11.2019 e 1.12.2019), De Angioletti Michele n. 25.08.1989 (gare dell'1.12.2019 e 8.12.2019), Gallo Francesco n. 28.06.1993 (gare dell'1.12.2019 e 8.12.2019), Tortorella Vittorio n. 1.08.1994 (gare dell'1.12.2019 e 8.12.2019), Burac Daniel n. 4.04.1993 (gara del 9.11.2019), Di Tella Nicola n. 14.02.1999 (gara del 9.11.2019), Sequino Rosario n. 16.02.1999 (gara del 17.11.2019), Picazio Marco n. 15.01.1991 (gara del 9.11.2019), Giordano Rosario n. 22.01.1992 (gara del 17.11.2019), Carriello Diego n. 8.08.1986 (gara del 17.11.2019), Villardi Gennaro n. 9.01.2000 (gara del 17.11.2019), Nugnes Salvatore n. 23.09.1971 (gara dell'8.12.2019), Pagano Francesco n. 17.06.2000 (gara dell'8.12.2019), Smimmo Antonio n. 14.09.1990 (gara dell'8.12.2019), Garofalo Gianluigi n. 25.06.2001 (gara dell'8.12.2019) e Sagiano Francesco n. 6.11.1994 (gara del 17.11.2019): tutti calciatori non tesserati, inquadrabili tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del vigente C.G.S.; dirigente accompagnatore: sig. Orabona Francesco (2 gare) e quale Presidente a decorrere dal 29.11.2019, in relazione alle gare dell'1.12.2019 e 8.12.2019, della società Asd Parete 2019, per la violazione di cui all'art. 4, comma 1, e 32 del C.G.S. con riferimento agli artt. 61, comma 1 e 5; 39 e 43,

commi 1 e 6, NOIF; nonché dell'art. 22, comma 1, CGS, in quanto benché convocato dalla Procura Federale per ben due volte non si presentava senza addurre alcuna giustificazione; la società Asd Parete 2019, per responsabilità diretta e indiretta, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica: al calciatore Grippo Ambrosio sei (6) giornate di squalifica; al calciatore Tamburrino Pasquale otto (8) giornate di squalifica; al calciatore Iolio Aniello otto (8) giornate di squalifica; al calciatore Smimmo Alessio otto (8) giornate di squalifica; al calciatore Falco Mario otto (8) giornate di squalifica; al calciatore Iuliano Sebastian Emilio otto (8) giornate di squalifica; al calciatore Ciardiello Raffaele otto (8) giornate di squalifica; al calciatore Di Sarno Stefano sei (6) giornate di squalifica; al calciatore Mendoza Vincenzo sei (6) giornate di squalifica; al calciatore Zenelli Oligert sei (6) giornate di squalifica; al calciatore Cas Raffaele n. 31.01.1998 (due) giornate di squalifica; al calciatore Cas Raffaele n. 29.09.1994 (due) giornate di squalifica; al calciatore Di Guida Emanuele due (2) giornate di squalifica; al calciatore Di Tella Giuseppe due (2) giornate di squalifica; al calciatore Oliva Pietro quattro (4) giornate di squalifica; al calciatore Tambaro Giovanni quattro (4) giornate di squalifica; al calciatore De Angioletti Michele quattro (4) giornate di squalifica; al calciatore Gallo Francesco quattro (4) giornate di squalifica; al calciatore Tortorella Vittorio quattro (4) giornate di squalifica; al calciatore Burac Daniel due (2) giornate di squalifica; al calciatore Di Tella Nicola due (2) giornate di squalifica; al calciatore Sequino Rosario due (2) giornate di squalifica; al calciatore Picazio Marco due (2) giornate di squalifica; al calciatore Giordano Rosario due (2) giornate di squalifica; al calciatore Carriello Diego due (2) giornate di squalifica; al calciatore Villardi Gennaro due (2) giornate di squalifica; al calciatore Nugnes Salvatore due (2) giornate di squalifica; al calciatore Pagano Francesco due (2) giornate di squalifica; al calciatore Smimmo Antonio due (2) giornate di squalifica; al calciatore Garofalo Gianluigi due (2) giornate di squalifica; al calciatore Sagiano Francesco due (2) giornate di squalifica; al sig. Orabona Francesco quale Dirigente prima e Presidente a decorrere dal 29.11.2019 la sanzione di mesi ventiquattro (24) di inibizione; al Presidente Cilindro Giuseppe la sanzione di mesi dodici (12) di inibizione; alla società Asd Parete 2019 (milleduecento,00) € 1.200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 1.02.2021

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 236

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. F. Mottola; Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe.

Proc.901/319pfi20-21/MDL/jb del 16.07.2020.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

La società Asd Villaricca Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione dell'art.6, commi 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai due calciatori appartenenti alla società ASD Villaricca Calcio al momento della commissione dei fatti – benché non individuati nominativamente – e comunque, nei cui confronti o nei cui interessi era espletata l'attività contestata. (frasi minacciose nei confronti del direttore di gara, al termine della gara del 5.10.2019 Real Frattaminore/Villaricca Calcio di due calciatori del ASD Villaricca, i quali indossavano solo i pantaloncini e calzerotti e quindi, privi della maglietta per non essere identificati).

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento ed a seguito di patteggiamento art. 125 CGS applica: alla società Asd Villaricca Calcio € 230,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 1.02.2021

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 220

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. F. Mottola; Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe.

Riferimento nota della P.F. del 29.07.2020 prot.1559/616, relativa al Proc.13252/616pfi19-20/GCL/LDFjg del 12.06.2020 (Campionato Regionale di Eccellenza)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Società Città di Gragnano, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del CGS. Per i comportamenti posti in essere dai sigg. Antonio Maschio e Giuseppe Troise, perché nella stagione sportiva 2019/2020 e, precisamente, nei mesi di settembre 2019 ed ottobre 2019 e prima del proprio tesseramento con la società F.C. Rieti Srl, avvenuto in data 25 ottobre 2019, ha svolto di fatto l'attività di allenatore in favore della A.S.D. Città di Gragnano privo del necessario tesseramento con la predetta società, nonché per aver svolto nella medesima stagione sportiva 2019/2020 doppia attività, in favore prima della A.S.D. Città di Gragnano senza essere tesserato e dal 25.10.2019 ha svolto attività in favore della F.C. Rieti Srl società per la quale era regolarmente tesserato.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento ed a seguito di patteggiamento art. 127 CGS applica: alla società Città di Gragnano € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 1.02.2021

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 282

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. F. Mottola; Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe.

Proc.005583/73 pfi20-21/MDL/mf del 9.11.2020 (Campionato Under 19 Regionale).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Voza Eustacchio n. 16.06.1960, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Us Poseidon 1958 per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Kechenit Rayan n. 24.09.2002 (gara dell'8.12.2019) per violazione dell'art. 2, comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4, comma 1, e 39 delle NOIF; Dirigente Accompagnatore: Lo Schiavo Costabile (1 gara) della società Asd Us Poseidon 1958, per la violazione dell'art. 4 comma 1, e 32, commi 2 e 7, del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF; la società Asd Us Poseidon 1958, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica: al calciatore Kechenit Rayan due (2) giornate di squalifica; al Dirigente Accompagnatore sig. Lo Schiavo Costabile, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al Presidente sig. Voza Eustacchio, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; alla società Asd Us Poseidon 1958 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 1.02.2021

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 286

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. F. Mottola; Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe.

Proc.5774/35 pfi20-21/MDL/jg del 11.11.2020 (Campionato 2° categoria).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Coniglio Giuseppe n. 20.02.1982, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Siano Calcio per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Sola Luca n. 16.06.1997 (gara del 17.11.2019) per violazione dell'art. 2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4, comma 1, e 39 delle NOIF; Dirigente Accompagnatore: Marino Alfonso (1 gara) della società Asd Siano Calcio, per la violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF; la società Asd Siano Calcio, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica: al calciatore Sola Luca due (2) giornate di squalifica; al Dirigente Accompagnatore sig. Marino Alfonso, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al Presidente sig. Coniglio Giuseppe, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; alla società Asd Siano Calcio la penalizzazione di punti (1) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 1.02.2021

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 290

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. F. Mottola; Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe.

Proc.5959/93 pfi20-21/MDL/mg del 16.11.2020 (Campionato Provinciale Under 15).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Arianna Carmine (8 gare) n. 10.03.1969, all'epoca dei fatti Presidente/Dirigente Accompagnatore della società Fc Palmese Soccer per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Catapano Giuseppe n. 29.09.2005, (gara del 12.01.2020); Amato Luca n. 15.02.2005 (gara del 19.01.2020; 09.02.2020); Nappi Gianluca n. 10.07.2005 (gara del 19.01.2020); Sorrentino Giovanni n. 27.01.2005 (gara del 12.01.2020) Prisco Luigi n. 15.07.2005 (gara del 2.02.2020 e 9.02.202); D'Arco Antonio n. 29.01.2006 (gara del 24.11.2019; 1.12.2019; 19.01.2020; 2.02.2020 e 9.02.202); per violazione dell'art. 2, comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4, comma 1, e 39 delle NOIF; Dirigente Accompagnatore: Giovanni Arianna (1 gara) della società Fc Palmese Soccer, per la violazione dell'art. 4 comma 1, e 32, commi 2 e 7, del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF; la società Fc Palmese Soccer, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica: al calciatore Catapano Giuseppe due (2) giornate di squalifica; al calciatore Amato Luca tre (3) giornate di squalifica; al calciatore Nappi Gianluca due (2) giornate di squalifica; al calciatore Sorrentino Giovanni due (2) giornate di squalifica; al calciatore Prisco Luigi tre (3) giornate di squalifica; al calciatore D'Arco Antonio cinque (5) giornate di squalifica; al Dirigente Accompagnatore sig. Giovanni Arianna, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al Presidente / Dirigente Accompagnatore sig. Arianna Carmine, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; alla società Fc Palmese Soccer la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed € 400,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 1.02.2021

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 289

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. F. Mottola; Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe.

Proc. 5925/117 pfi20-21/MDL/m del 13.11.2020 (Campionato Under 19 Elite).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Sarnataro Domenico n. 17.05.1997, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Virtus Social Santa Maria per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Caruso Alessandro n. 6.12.2001 (gare del 6.10.2019; 3.11.2019 e 13.01.2020); Gallo Tullio n. 28.02.2002 (gara dell'1.12.2019); Mangiapia Antonio n. 29.10.1984 (gare del 28.12.2019; 12.01.2020; 18.01.2020 e 8.02.2020); Nasti Lorenzo n. 3.06.1985 (gara dell'1.02.2020) per violazione dell'art. 2, comma 1, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 4, comma 1, e 39 delle NOIF; Dirigente Accompagnatore: Colonna Gianfranco (9 gare) della società Asd Virtus Social Santa Maria, per la violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF; la società Asd Virtus Social Santa Maria, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica: al calciatore Caruso Alessandro tre (3) giornate di squalifica; al calciatore Gallo Tullio due (2) giornate di squalifica; al calciatore Mangiapia Antonio tre (3) giornate di squalifica; al calciatore Nasti Lorenzo due (2) giornate di squalifica; al dirigente accompagnatore sig. Colonna Gianfranco, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; al Presidente sig. Sarnataro Domenico, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; alla società Asd Virtus Social Santa Maria il non luogo a procedere poiché inattiva.

Così deciso in Napoli, in data 1.02.2021

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 289

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. F. Mottola; Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe.

Proc. 5921/113 pfi20-21/MDL/m del 13.11.2020 (Campionato 1° Categoria).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Calciatori: Wollou Batanou n. 31.12.199 (gara del 20.10.2019); Fofana Ismael n. 9.07.1996 (gara del 20.10.2019); Olu Chris Nacho n. 15.01.1998 (gara dell'8.12.2019); Manneh Bakary n. 1.01.1995 (gare del 6.10.2019, 20.10.2019, 3.11.2019, 10.11.2019 e 18.01.2020); la società Usd Parco Aquilone per la violazione dell'art. 2, comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4, comma 1, e 39 delle NOIF.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica: al calciatore Wollou Batanou, due (2) giornate di squalifica; al calciatore Fofana Ismael, due (2) giornate di squalifica; al calciatore Olu Chris Nacho, due (2) giornate di squalifica; al calciatore Manneh Bakary, quattro (4) giornate di squalifica.

Così deciso in Napoli, in data 1.02.2021

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 287

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. F. Mottola; Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe.

Proc. 5900/104 pfi20-21/MDL/m del 13.11.2020 (Campionato Juniores Under 19 Elite).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Calciatore: Baiaram Ionut n. 9.01.2001 (gare del 15.12.2019 e 10.02.2020), la società SSDarl Nuova Napoli Nord per violazione dell'art. 2, comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4, comma 1, e 39 delle NOIF.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica: al calciatore Baiaram Ionut, tre (3) giornate di squalifica.

Così deciso in Napoli, in data 1.02.2021

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 284

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. F. Mottola; Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe.

Proc. 005628/65 pfi20-21/MDL/ps del 9.11.2020 (Campionato Regionale Under 16).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Caselli Giovanni n. 12.09.1973, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Virtus Belsito per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Ricolfi Lorenzo n. 17.09.2005 (gara del 14.12.2019), per violazione dell'art. 2, comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4, comma 1, e 39 delle NOIF; Dirigente Accompagnatore: Impegno Gerardo (1 gara) della società Asd Virtus Belsito, per la violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF; la società Asd Virtus Belsito, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica: al calciatore Ricolfi Lorenzo due (2) giornate di squalifica; al Dirigente Accompagnatore sig. Impegno Gerardo, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al Presidente sig. Caselli Giovanni, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; alla società Asd Virtus Belsito la penalizzazione di punti uno (1) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 1.02.2021

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 283

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. F. Mottola; Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe.

Proc. 005627/66 pfi20-21/MDL/ps del 09.11.2020 (Campionato 1° Categoria).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Calciatore: Carbone Luigi n. 22.03.1986 (gara del 21.12.2019), la società Asd Lavorate Calcio per violazione dell'art. 2, comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4, comma 1, e 39 delle NOIF.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica: al calciatore Carbone Luigi, tre (3) giornate di squalifica.

Così deciso in Napoli, in data 1.02.2021

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

FASC. 285

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. F. Mottola; Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe.

Proc. 005667/68 pfi20-21/MDL/ps del 9.11.2020 (Campionato Under 17 C5 Regionale - Under 21 C5 Regionale).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Lauritano Luigi n. 16.04.1971, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Junior Domitia per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: De Simone Antonio Pio n. 25.07.2003, (gare del 17.11.2019; 24.11.2019 e 08.12.2019 – Under 17 C5 Regionali Maschili); Iossa Simone n. 12.04.1999 (gare del 10.11.2019 e 17.11.2019 – Under 21 C5 Regionali Maschili); Di Giovanni Lorenzo n. 1.07.2004 (gara del 27.10.2019 – Under 17 C5 Regionali Maschili), per violazione dell'art. 2, comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4, comma 1, e 39 delle NOIF; Dirigente Accompagnatore: Russo Luigi (6 gare) della società Asd Junior Domitia, per la violazione dell'art. 4 comma 1, e 32, commi 2 e 7, del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF; la società Asd Junior Domitia, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica: al calciatore De Simone Antonio Pio sei (6) giornate di squalifica; al calciatore Iossa Simone tre (3) giornate di squalifica; al calciatore Di Giovanni Lorenzo uno (1) giornate di squalifica; al Dirigente Accompagnatore sig. Russo Luigi, la sanzione di mesi dieci (10) di inibizione; al Presidente sig. Lauritano Luigi, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione, sanzione attenuata, ex art. 13 CGS comma 1 lettera "e"; alla società Asd Junior Domitia la penalizzazione di punti tre (3) in classifica, di cui punti 2 da scontare nella corrente stagione sportiva nel Campionato Under 17 C5 Regionale e punti 1 da scontare nella corrente stagione sportiva nel Campionato Under 21 C5 Regionale; ed € (ottocento,00) 800,00 di ammenda, sanzione attenuata ex art. 13 CGS comma 1 lettera "e".

Così deciso in Napoli, in data 1.02.2021

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 1° febbraio 2021.

Il Segretario
Andrea Vecchione

Il Presidente
Carmine Zigarelli